

Luogo della fornitura e importatore all'atto dell'importazione

Edizione 2008

Valevole: 24.10.2008 al 31.12.2009

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch



INDICE

| | | |
|---------|--|----|
| 1 | In generale | 3 |
| 1.1 | Basi giuridiche | 3 |
| 1.1.1 | Fornitura | 3 |
| 1.1.2 | Luogo della fornitura | 3 |
| 1.1.3 | Importatore | 3 |
| 1.1.4 | Momento determinante per la valutazione | 4 |
| 1.2 | Fornitura con presa a carico presso il fornitore, fornitura di beni spediti o trasportati dal fornitore | 4 |
| 2 | Disposizioni d'importazione per le forniture su contratti d'appalto | 4 |
| 2.1 | Descrizione | 4 |
| 2.2 | Montaggio da parte del fornitore | 5 |
| 2.2.1 | Descrizione | 5 |
| 2.2.2 | Ordinamento all'importazione | 6 |
| 2.2.2.1 | Il fornitore estero A è registrato come contribuente in Svizzera | 6 |
| 2.2.2.2 | Il fornitore estero A non è registrato come contribuente in Svizzera; fornitura di beni mobili | 6 |
| 2.2.2.3 | Il fornitore estero A non è registrato come contribuente; forniture fondiarie | 7 |
| 2.3 | Montaggio da parte di un terzo estero per conto fornitore | 8 |
| 2.3.1 | Descrizione | 8 |
| 2.3.2 | Ordinamento all'importazione | 8 |
| 2.4 | Montaggio da parte di un terzo svizzero per conto del fornitore | 9 |
| 2.4.1 | Descrizione | 9 |
| 2.4.2 | Ordinamento all'importazione | 9 |
| 2.5 | Schema per determinare la base di calcolo dell'imposta e l'importatore in caso di fornitura su contratti d'appalto | 10 |
| 3 | Disposizioni d'importazione per altre forniture | 11 |
| 3.1 | Operazioni binominali | 11 |
| 3.1.1 | Descrizione | 11 |
| 3.1.2 | Ordinamento sul territorio svizzero e all'importazione | 11 |
| 3.1.3 | Ordinamento derogatorio | 11 |
| 3.2 | Operazioni a catena | 12 |
| 3.2.1 | Descrizione | 12 |
| 3.2.2 | Operazioni a catena triangolari (schemi 1 e 2) | 14 |
| 3.2.2.1 | Descrizione | 14 |
| 3.2.2.2 | Ordinamento sul territorio svizzero e all'importazione (acquirente C = importatore) | 14 |
| 3.2.2.3 | Ordinamento derogatorio (intermediario B = importatore) | 15 |
| 3.2.2.4 | Nessuna operazione a catena triangolare | 15 |
| 3.2.3 | Operazioni a catena complesse (schema 3) | 16 |
| 3.2.3.1 | Descrizione | 16 |
| 3.2.3.2 | Ordinamento sul territorio svizzero e all'importazione (acquirente E = importatore) | 16 |
| 3.2.3.3 | Operazione a catena interrotta | 16 |
| 3.2.3.4 | Ordinamento derogatorio (intermediario = importatore) | 17 |
| 3.3 | Schema per chiarire la fornitura che conduce all'importazione | 18 |

1 In generale

1.1 Basi giuridiche

1.1.1 Fornitura

Secondo l'articolo 6 LIVA per fornitura di un bene non si intende il suo trasporto, ma, sempreché esso sia trasportato verso controprestazione, le tre operazioni qui appresso:

- trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene (p.es. vendita);
- consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti dei lavori (p.es. riparazione e perfezionamento);
- messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento (p.es. locazione).

La fornitura non presuppone pertanto alcuno spostamento geografico del bene. Un bene può essere oggetto di diverse forniture, anche se viene spostato geograficamente una volta sola o mai. Ad esempio, se un fabbricante vende un bene ad un consumatore tramite un intermediario e non lo fa trasportare presso l'intermediario, ma direttamente presso il consumatore, siamo di fronte ad un trasporto con due forniture.

1.1.2 Luogo della fornitura

L'articolo 13 LIVA definisce il luogo della fornitura. La lettera a) del succitato articolo specifica il luogo della fornitura in caso di forniture con presa a carico presso il fornitore e la lettera b) in caso di forniture di beni trasportati o spediti dal fornitore. Per le forniture con presa a carico presso il fornitore il luogo della fornitura è quello in cui il potere di disporre economicamente di un bene viene trasferito, il bene lavorato viene consegnato o il bene viene messo a disposizione per l'uso o il godimento. Per le forniture di beni trasportati o spediti, il luogo della fornitura è quello in cui inizia il trasporto o la spedizione.

Per i trasporti transfrontalieri di beni sul territorio svizzero, il luogo della fornitura è quindi il luogo in cui inizia il trasporto, ossia all'estero. Ciò vale per tutte le forniture che fanno capo a tale trasporto. Se un trasporto transfrontaliero genera più forniture, per tutte queste forniture il luogo della fornitura si trova all'estero. È necessario determinare nuovamente il luogo della fornitura se dopo aver adempito il mandato di trasporto transfrontaliero avviene un'altra fornitura.

Se il luogo della fornitura di un bene si trova all'estero, tale fornitura viene sottoposta all'IVA solo quando il bene viene trasportato sul territorio svizzero attraverso il confine doganale. L'Amministrazione federale delle dogane è competente per l'imposizione. Le forniture per le quali il luogo della fornitura si trova sul territorio svizzero sono per principio assoggettate all'IVA sul territorio svizzero. L'imposizione rientra nell'ambito delle competenze dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. In deroga al succitato principio, l'Amministrazione federale delle dogane assoggetta una fornitura all'imposta quando essa concerne un bene importato in base ad un contratto d'appalto e il fornitore estero non è registrato come contribuente IVA in Svizzera. A tal riguardo un fornitore estero importa un bene che viene lavorato sul territorio svizzero da lui stesso o da un terzo su suo ordine. La consegna dell'opera avviene solo dopo la sua ultimazione, pertanto il luogo della fornitura si trova sul territorio svizzero.

1.1.3 Importatore

Per stabilire l'importatore è determinante il luogo della fornitura. Esso permette di desumere quale atto giuridico conduce all'importazione. Se un bene è oggetto di diverse forniture e nell'ambito di tali forniture viene trasportato sul territorio svizzero attraverso il confine doganale, il destinatario della fornitura, ossia colui al quale viene consegnato il bene sulla base del mandato di trasporto transfrontaliero (acquirente, locatario, titolare del leasing), deve per principio essere indicato come importatore nella dichiarazione doganale.

Se un bene viene importato senza che alla base dell'importazione vi sia una fornitura, allora l'importatore è colui che, immediatamente dopo l'importazione, può disporre economicamente del bene (a proprio nome), ossia può usarlo, impiegarlo o venderlo ulteriormente a proprio nome, oppure colui che ripara o perfeziona un bene.

1.1.4 Momento determinante per la valutazione

Per stabilire il luogo della fornitura e quindi l'importatore sono determinanti i rapporti giuridici esistenti tra le persone al momento della dichiarazione doganale.

1.2 Fornitura con presa a carico presso il fornitore, fornitura di beni spediti o trasportati dal fornitore

Alla cifra 1.1.2 si distingue tra fornitura con presa a carico presso il fornitore e fornitura di beni trasportati o spediti dal fornitore. Le singole prestazioni possono essere descritte come segue.

- V'è fornitura con presa a carico presso il fornitore se l'acquirente
 - prende lui stesso in consegna un bene presso il fornitore estero o
 - affida a un terzo indipendente (p.es. spedizioniere o vettore) il mandato di prendere in consegna il bene presso un fornitore estero.
- V'è fornitura di beni trasportati se il fornitore conduce lui stesso il bene dall'acquirente sul territorio svizzero.
- V'è fornitura di beni spediti al fornitore se quest'ultimo incarica un terzo indipendente (p.es. spedizioniere o vettore) di trasportare il bene dall'acquirente sul territorio svizzero.

Secondo la LIVA, v'è, tra l'altro, fornitura se verso controprestazione un acquirente è abilitato a disporre economicamente di un bene in nome proprio ([art. 6](#) cpv. 1 LIVA). Ciò non implica quindi nessun spostamento del bene. Con un bene possono pertanto essere effettuate diverse forniture (cambiamento dei rapporti di proprietà) senza che esso venga spostato.

Se un terzo indipendente (spedizioniere, vettore) è incaricato del trasporto transfrontaliero, occorre fondarsi per principio sul contratto realizzato tra le parti per valutare se trattasi di una fornitura di beni trasportati o spediti dal fornitore. V'è fornitura di beni spediti dal fornitore se quest'ultimo assegna a un terzo l'incarico del trasporto transfrontaliero (ordine di spedizione o di trasporto). Se il bene è recapitato all'acquirente che ha rilasciato l'ordine di spedizione o di trasporto, si tratta invece di una fornitura con presa a carico presso il fornitore. Le condizioni poste da colui che paga il trasporto (Incoterms) non sono quindi determinanti per valutare se trattasi di una fornitura di beni trasportati o spediti dal fornitore. Esse possono tuttavia costituire un indizio.

Per i beni trasportati o spediti da un fornitore all'estero ad un ufficio doganale di confine o aeroportuale (1° mandato) e successivamente imposti all'importazione e trasportati sul territorio svizzero per conto di un acquirente svizzero (2° mandato) si rinvia alla cifra 3.2.1.

2 Disposizioni d'importazione per le forniture su contratti d'appalto

2.1 Descrizione

Un fornitore estero conclude un contratto d'appalto con il suo acquirente svizzero. Esso prevede il montaggio e la lavorazione di un bene importato nonché la sua consegna sul territorio svizzero. Con il bene importato il fornitore esegue quindi sul territorio svizzero una fornitura su contratto d'appalto (consegna di una cucina installata, consegna di una casa prefabbricata montata, ecc.). È irrilevante se egli fornisce tali prestazioni presso l'acquirente svizzero o per conto di quest'ultimo presso un terzo. Il bene può essere recapitato all'indirizzo dell'acquirente o a quello di un terzo.

In entrambi i casi il fornitore estero esegue una fornitura sul territorio svizzero. L'opera è considerata consegnata solo al termine del montaggio / della lavorazione ed eventualmente all'atto della messa in esercizio. Poiché è solamente a partire da tale momento che essa viene consegnata all'acquirente. Il luogo della fornitura si trova pertanto là dove l'opera viene consegnata, ossia sul territorio svizzero.

Per quanto concerne lo svolgimento di tali forniture, vi sono le seguenti possibilità:

- il fornitore estero porta o fa portare da un terzo (spedizioniere, trasportatore) il bene sul territorio svizzero, dove monta l'opera lui stesso (vedi cifra 2.2);
- il fornitore estero porta o fa portare da un terzo (spedizioniere, trasportatore) il bene sul territorio svizzero, dove fa montare l'opera da un terzo estero (vedi cifra 2.3);
- il fornitore estero porta o fa portare da un terzo (spedizioniere, trasportatore) il bene sul territorio svizzero, dove fa montare l'opera da un terzo svizzero (vedi cifra 2.4).


Il fatto che il fornitore estero abbia eseguito una fornitura sul territorio svizzero può giustificare il suo assoggettamento all'obbligo fiscale. Per maggiori informazioni egli si dovrà rivolgere all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein a dipendenza del luogo della fornitura.

A tal riguardo si rimanda anche alla pubblicazione 52.02 "Forniture su contratti d'appalto".


2.2 Montaggio da parte del fornitore

2.2.1 Descrizione

Schema 1



Schema 2



Tra il fornitore estero A e l'acquirente B è stipulato un contratto d'appalto in base al quale il fornitore A deve fornire una prestazione (p.es. costruzione di una casa). Il fornitore estero A trasporta il bene dall'estero all'acquirente B (schema 1), risp. all'acquirente C (schema 2) o lo fa portare dal suo fornitore estero. Il fornitore estero A provvede personalmente al montaggio di tale bene.

Il fornitore estero A esegue una fornitura su contratto d'appalto in Svizzera. Tanto nel caso illustrato nello schema 1 quanto in quello dello schema 2 conduce all'importazione del bene l'accordo tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B. Nello schema 2 vale il medesimo principio se B è domiciliato all'estero.

2.2.2 Ordinamento all'importazione

2.2.2.1 Il fornitore estero A è registrato come contribuente in Svizzera

L'IVA all'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero (senza le spese di montaggio) che il fornitore estero A fattura all'acquirente B.

L'importatore del bene è il fornitore estero A, il cui indirizzo è quello del suo rappresentante fiscale in Svizzera (Export GmbH, Berlino, all'indirizzo della Treuhand AG di Basilea). Nella dichiarazione doganale va indicato quale destinatario l'acquirente B (schemi 1 e 2).

2.2.2.2 Il fornitore estero A non è registrato come contribuente in Svizzera; fornitura di beni mobili

Sono considerati beni di una fornitura di beni mobili tutte le forniture che non hanno come oggetto un immobile o un diritto iscritto come tale nel registro fondiario (art. 187 – 215 [CO](#)). A titolo di esempio si possono citare le macchine, gli impianti di macchine, gli apparecchi, gli strumenti, le tende, ecc.

Per quanto concerne la base di calcolo dell'imposta è applicabile la regolamentazione seguente:

- l'acquirente B è registrato come contribuente in Svizzera e ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente; ammontare delle spese di montaggio sconosciuto all'atto dell'importazione del bene

L'IVA all'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero (senza spese di montaggio) che il fornitore estero A fattura all'acquirente B. Tali prassi, che tiene conto del rischio fiscale ridotto, è stata introdotta per ragioni di economia amministrativa.

- L'acquirente B è registrato in Svizzera come contribuente e ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente; l'ammontare delle spese di montaggio è noto all'atto dell'importazione del bene

Se la fornitura del bene mobile avviene in un solo invio e le spese di montaggio e il prezzo di vendita del bene sono comprovati nella fattura con un solo importo, l'IVA all'importazione è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. È considerata controprestazione ciò che l'acquirente B versa al fornitore estero A per la fornitura del bene mobile (spese per il materiale e il montaggio).

In tutti gli altri casi l'IVA all'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero (senza spese di montaggio) che il fornitore estero A fattura all'acquirente B.

- L'acquirente B non è registrato come contribuente in Svizzera oppure è registrato ma non ha diritto (p.es. se effettua un rendiconto secondo i metodi dell'aliquota saldo o forfetaria) o ha diritto solo in parte alla deduzione dell'imposta precedente

L'IVA all'importazione è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per controprestazione si intende ciò che il fornitore estero A fattura all'acquirente B per la fornitura su contratto d'appalto del bene mobile (spese per il materiale e il montaggio). Se all'atto dell'importazione del bene mancano degli elementi della controprestazione (p.es. spese di montaggio) o se i beni necessari alla realizzazione della fornitura su contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali, l'invio va imposto provvisoriamente all'importazione.

L'importatore del bene è il fornitore estero A all'indirizzo della persona presso la quale viene montato il bene (cifra [9.2.7.1](#), schema 1 = B / schema 2 = C; p.es. Export GmbH, Berlino all'indirizzo della Handels AG di Basilea). Nella dichiarazione doganale va indicato come destinatario l'acquirente (schemi 1 e 2).

2.2.2.3 Il fornitore estero A non è registrato come contribuente; forniture fondiarie


Sono considerate forniture fondiarie le prestazioni che hanno come oggetto un diritto iscritto come tale nel registro fondiario (art. 216 – 221 [CO](#)). Le parti di una cosa devono essere trattate come l'insieme cui appartengono. A titolo di esempio si possono citare i lavori eseguiti sulle strade, i ponti, le tubazioni e le case (lavori da gessatore, falegname, pittore, fabbro, elettricista, idraulico, montaggio di cucine e impianti di ventilazione, allestimento di scene, ecc.).

L'IVA all'importazione è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. È considerata controprestazione ciò che il fornitore estero A fattura all'acquirente B per la fornitura fondiaria (costi del bene importato e di montaggio). Se all'atto dell'importazione del bene mancano degli elementi della controprestazione (p.es. spese di montaggio) o se i beni necessari alla realizzazione della fornitura su contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali, l'invio va imposto provvisoriamente all'importazione.

L'importatore del bene è il fornitore estero A all'indirizzo della persona presso la quale viene montato il bene (schema 1 = B / schema 2 = C; p.es. Export GmbH, Berlino all'indirizzo della Handels AG di Basilea). Nella dichiarazione doganale va indicato quale destinatario l'acquirente B (schemi 1 e 2).

2.3 Montaggio da parte di un terzo estero per conto fornitore

2.3.1 Descrizione



Tra il fornitore estero A e l'acquirente B viene stipulato un contratto d'appalto in base al quale il fornitore A fornisce una prestazione (p.es. costruzione di una casa). Il fornitore estero A trasporta unicamente il bene al cantiere dell'acquirente B o lo fa portare dal suo fornitore estero. Il fornitore estero A incarica del montaggio la ditta estera C, la quale fattura i lavori di montaggio al fornitore A.

2.3.2 Ordinamento all'importazione


Siccome ha stipulato un contratto d'appalto con l'acquirente B, il fornitore estero A esegue una fornitura su contratto d'appalto in Svizzera. È irrilevante che, per adempiere il mandato, abbia incaricato del montaggio la ditta estera C. L'accordo tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene.

In merito alla base per il calcolo dell'imposta si rinvia alla cifra 2.2.

In merito all'importatore e al destinatario si rinvia alla cifra 2.2.

2.4 Montaggio da parte di un terzo svizzero per conto del fornitore

2.4.1 Descrizione




Tra il fornitore estero A e l'acquirente B viene stipulato un contratto d'appalto in base al quale il fornitore A fornisce una prestazione (p.es. costruzione di una casa). Il fornitore estero A trasporta unicamente il bene al cantiere dell'acquirente B e incarica del montaggio una ditta svizzera C, la quale fattura i lavori di montaggio al fornitore A.

2.4.2 Ordinamento all'importazione

Siccome ha stipulato un contratto d'appalto con l'acquirente B, il fornitore estero A esegue una fornitura su contratto d'appalto in Svizzera. È irrilevante il fatto che per adempiere tale mandato egli abbia incaricato del montaggio la ditta svizzera C. L'accordo tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene.

Per quanto concerne la base di calcolo dell'imposta e l'importatore si rinvia alla cifra 2.2.


2.5 Schema per determinare la base di calcolo dell'imposta e l'importatore in caso di fornitura su contratti d'appalto



3 Disposizioni d'importazione per altre forniture

3.1 Operazioni binominali

3.1.1 Descrizione



Il fornitore estero A trasporta il bene alla sede aziendale o al deposito dell'acquirente B (fornitura di beni trasportati) o incarica un terzo (spedizioniere, vettore) del trasporto (fornitura di beni spediti). L'acquirente B può anche prendere in consegna personalmente il bene presso il suo fornitore estero oppure incaricare un terzo (spedizioniere, vettore) di trasportarlo alla sua sede aziendale o al suo deposito (fornitura con presa a carico presso il fornitore).

In seguito, l'intermediario B trasporta o spedisce il bene all'acquirente C oppure il bene viene ritirato dall'acquirente C presso l'intermediario B. Se viene effettuato da un terzo, tale trasporto si fonda su un nuovo ordine di spedizione o di trasporto, successivo a quello concernente il trasporto transfrontaliero.

3.1.2 Ordinamento sul territorio svizzero e all'importazione

L'intermediario B esegue una fornitura in Svizzera (2ª fornitura) che deve assoggettare all'IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Anche le prestazioni di trasporto fornite da un terzo soggiacciono all'imposta in Svizzera. Conduce all'importazione l'operazione tra il fornitore estero A e l'acquirente B (1ª fornitura). Quest'ultimo dev'essere menzionato sulla dichiarazione doganale come importatore e destinatario.

L'IVA all'importazione del bene è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero che l'acquirente B deve pagare al fornitore A (fattura da A a B).

3.1.3 Ordinamento derogatorio

Il fornitore estero A, registrato in Svizzera come contribuente IVA, esegue forniture di beni trasportati o spediti. Tali forniture possono essere consegnate facoltativamente con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. La procedura semplificata per i beni importati presuppone tuttavia che si disponga di un'autorizzazione (cosiddetta "dichiarazione d'adesione") dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Se un fornitore estero può far capo a questa procedura, ciò comporta le conseguenze seguenti:


- nella dichiarazione doganale occorre menzionare come importatore il fornitore estero A (indirizzo del suo rappresentante fiscale sul territorio svizzero) e come destinatario l'acquirente B cui è destinato il bene;

- all'atto dell'importazione del bene la base per il calcolo dell'imposta si fonda sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero conteggiata dal fornitore estero A all'acquirente B;
- il fornitore estero A può far valere come imposta precedente nel conteggio periodico dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein l'IVA all'importazione riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane, sempre che siano adempite le condizioni dell'[articolo 38](#) segg. LIVA;
- il fornitore estero A deve tassare presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein la fornitura che effettua con il bene importato nel territorio svizzero, pertanto egli può liberamente trasferire l'imposta sul territorio svizzero sulla fattura destinata all'acquirente B.


3.2 Operazioni a catena

3.2.1 Descrizione


Schema 1



Schema 2



Schema 3



Trattasi di un'operazione a catena se diversi fornitori concludono delle operazioni concernenti il medesimo bene e tali operazioni si concretizzano nel senso

- che l'ultimo acquirente della catena in territorio svizzero (C negli schemi 1 e 2, E nello schema 3) prende in consegna o fa prendere in consegna da un terzo (speditore, vettore) il bene presso il primo fornitore estero della catena (fornitura con presa a carico presso il fornitore) (A in tutti gli schemi) oppure
- che il primo fornitore estero della catena (A in tutti gli schemi) trasporti o spedisca il bene all'ultimo acquirente della catena in territorio svizzero (C risp. E) (fornitura di trasporto o di spedizione).

In questo contesto è utile menzionare i casi in cui diversi fornitori concludono delle operazioni concernenti il medesimo bene e le quali sono realizzate in modo tale che

- l'intermediario svizzero o estero B trasporta il bene della fornitura dal fornitore estero A all'acquirente C o incarica un terzo (p.es. spedizioniere o vettore) del trasporto (schemi 1 e 2);
- il fornitore estero A trasporta o spedisce il bene a un ufficio doganale di confine o aeroportuale e l'intermediario svizzero B risp. l'acquirente C o un terzo per loro conto (p.es. spedizioniere o vettore) impone il bene all'importazione e lo trasporta all'acquirente C (schema 1).

Maggiori informazioni riguardo a questo tipo di operazioni commerciali sono disponibili sotto la cifra 3.2.2 "Operazioni a catena triangolari".

Non vi è operazione a catena se il fornitore estero (A in tutti gli schemi) o un terzo per suo conto effettua dei lavori in Svizzera con il bene importato. Lo stesso dicasi se l'intermediario B, C ecc. o un terzo per suo conto esegue tali lavori. Alla cifra 2 è spiegato chi è l'importatore nel caso di tali forniture su contratti d'opera e in base a quale importo si calcola l'IVA all'importazione.

3.2.2 Operazioni a catena triangolari (schemi 1 e 2)

3.2.2.1 Descrizione

Le operazioni a catena triangolari si suddividono come segue:

- caso 1: fornitura di beni trasportati o spediti dal fornitore estero A (schemi 1 e 2)
Il fornitore estero A esporta personalmente un bene fino all'acquirente C (fornitura di beni trasportati dal fornitore) oppure lo fa trasportare (fornitura di beni spediti dal fornitore) da un terzo indipendente (p.es. spedizioniere o vettore). Egli può parimenti trasportare il bene per un certo tratto e consegnarlo a un terzo affinché lo trasporti fino all'acquirente (p.es. spedizioniere o trasportatore). L'acquirente, al quale il terzo deve trasportare il bene, è fissato dall'inizio del trasporto.
- caso 2: fornitura con presa a carico presso il fornitore da parte dell'acquirente C (schemi 1 e 2)
L'acquirente C può anche prendere personalmente in consegna il bene presso il fornitore estero A o incaricare un terzo (p.es. spedizioniere o vettore) (fornitura con presa a carico presso il fornitore).

Le seguenti operazioni commerciali vengono trattate come le operazioni a catena triangolari:

- caso 3: fornitura di beni spediti o trasportati dall'intermediario B (schemi 1 e 2)
L'intermediario B ritira personalmente il bene della fornitura presso il fornitore estero A e lo trasporta direttamente all'acquirente C o incarica un terzo (p.es. spedizioniere o vettore) di ritirare il bene presso il fornitore A e di trasportarlo all'acquirente C.
- caso 4: fornitura di beni spediti o trasportati dal fornitore A e fornitura di beni spediti o trasportati dall'intermediario svizzero B (schema 1)
Il fornitore estero A trasporta o spedisce il bene a un ufficio doganale di confine o aeroportuale. L'intermediario svizzero B o un terzo per suo conto (p.es. spedizioniere o vettore) impone il bene all'importazione e lo trasporta all'acquirente C (trasporto transfrontaliero).
- caso 5: fornitura di beni spediti o trasportati dal fornitore A e fornitura con presa a carico presso il fornitore da parte dell'acquirente C (schemi 1 e 2)
Il fornitore estero A trasporta o spedisce il bene a un ufficio doganale di confine o aeroportuale. L'acquirente C o un terzo per suo conto (p.es. spedizioniere o vettore) impone il bene all'importazione e lo trasporta alla sede aziendale o al deposito dell'acquirente C (trasporto transfrontaliero).

3.2.2.2 Ordinamento sul territorio svizzero e all'importazione (acquirente C = importatore)

L'intermediario B esegue una fornitura all'estero perché il trasporto o la spedizione del bene all'acquirente (o a un terzo per suo ordine) inizia all'estero (casi 1, 2 e 3). Lo stesso dicasi se il bene della fornitura viene trasportato o spedito dal fornitore estero A a un ufficio doganale di confine o aeroportuale e viene imposto all'importazione e trasportato all'acquirente C dall'intermediario svizzero B risp. dall'acquirente C o da un terzo per loro conto (spedizioniere o vettore - casi 4 e 5). La fornitura dell'intermediario B non soggiace all'imposta in Svizzera. L'operazione tra l'intermediario B e l'acquirente C conduce all'importazione del bene. Quest'ultimo dev'essere pertanto menzionato come importatore e destinatario nella dichiarazione doganale.

All'atto dell'importazione del bene, l'IVA è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero, che l'acquirente C paga all'intermediario B (fattura di B a C). È irrilevante se B è domiciliato in Svizzera o all'estero.

3.2.2.3 Ordinamento derogatorio (intermediario B = importatore)

L'intermediario B può effettuare un conteggio facoltativo con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein per le forniture consegnate all'acquirente C (2a fornitura negli schemi 1 e 2), sempre che sia registrato come contribuente e il fornitore A (caso 1) o l'intermediario B (casi 3 e 4) eseguano delle forniture di beni spediti o trasportati. La procedura semplificata per i beni importati presuppone tuttavia che si disponga di un'autorizzazione (cosiddetta "dichiarazione d'adesione") dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Se un intermediario è autorizzato a far capo a tale procedura, ciò comporta le conseguenze seguenti:

- nella dichiarazione doganale occorre menzionare come importatore l'intermediario B e come destinatario l'acquirente C cui è recapitato il bene;
- all'atto dell'importazione del bene la base per il calcolo dell'imposta si fonda sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero conteggiata dal fornitore estero A all'intermediario B;
- l'intermediario B può far valere come imposta precedente nel conteggio periodico con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein l'IVA all'importazione riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane, sempre che siano adempite le condizioni dell'articolo 38 segg. LIVA;
- l'intermediario B e i fornitori successivi devono tassare presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein tutte le forniture che effettuano con i beni importati in territorio svizzero.

Nei seguenti casi, l'intermediario B non può effettuare un conteggio facoltativo con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein per le forniture consegnate all'acquirente C (2a fornitura negli schemi 1 e 2):

- il fornitore A trasporta o spedisce il bene all'acquirente C (caso 1) e l'acquirente C lo impone personalmente all'importazione o lo fa imporre da un terzo (condizione per la fornitura dell'intermediario B: non tassato, non imposto).
- l'acquirente C prende personalmente in consegna il bene presso il fornitore A o lo fa ritirare da un terzo (caso 2).
- l'intermediario B spedisce o trasporta il bene all'acquirente C (caso 3), il quale impone lui stesso il bene all'importazione o incarica un terzo (condizioni per la fornitura dell'intermediario B: non tassato, non imposto).
- il fornitore estero A trasporta il bene a un ufficio doganale di confine o aeroportuale. L'acquirente C o un terzo per suo conto lo impone all'importazione e lo trasporta alla sede aziendale o al deposito dell'acquirente C (caso 5).

In presenza di una di dette fattispecie, conduce all'importazione la fornitura tra l'intermediario B e l'acquirente C.

3.2.2.4 Nessuna operazione a catena triangolare

Un acquirente svizzero B ordina un bene presso il fornitore estero A il quale lo cede all'addetto alla trasformazione svizzero C a scopo di lavorazione. L'acquirente B trasporta personalmente il bene dal fornitore A all'addetto alla trasformazione C oppure lo fa trasportare da un terzo (p.es spedizioniere o vettore). Dato che l'acquirente svizzero B non vende il bene all'addetto alla trasformazione C e pertanto non esegue una fornitura dal punto di vista fiscale, non v'è nessuna operazione a catena triangolare. Lo stesso vale se l'acquirente B cede gratuitamente al cliente C il bene acquisito dal fornitore A.

L'operazione tra il fornitore estero A e l'acquirente B conduce all'importazione del bene. B va pertanto indicato nella dichiarazione doganale quale importatore e C quale destinatario.

L'IVA all'importazione è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero che l'acquirente B paga al fornitore estero A (fattura di A a B).

3.2.3 Operazioni a catena complesse (schema 3)

3.2.3.1 Descrizione

Trattandosi di un'operazione a catena complessa, il fornitore estero A trasporta lui stesso il bene all'acquirente E (ultimo acquirente della catena; fornitura di beni trasportati dal fornitore) oppure lo fa trasportare da un terzo indipendente (spedizioniere o vettore) fino dall'acquirente E. Il fornitore estero può parimenti trasportare il bene per un certo tratto e consegnarlo all'acquirente tramite rispedizione da parte di un terzo (p.es. spedizioniere o trasportatore). L'acquirente E, al quale il terzo deve spedire il bene, è fissato dall'inizio del trasporto.

L'acquirente E (ultimo acquirente della catena) può anche prendere personalmente in consegna il bene presso il fornitore estero A o farlo prendere in consegna da un terzo indipendente (spedizioniere o vettore) (fornitura con presa a carico presso il fornitore).

3.2.3.2 Ordinamento sul territorio svizzero e all'importazione (acquirente E = importatore)

Gli intermediari B, C e D eseguono delle forniture all'estero (2^a, 3^a e 4^a fornitura nello schema 3) che non soggiacciono all'imposta in Svizzera. Conduce pertanto all'importazione del bene la fornitura tra l'intermediario D e l'acquirente E. Quest'ultimo deve essere menzionato quale importatore e destinatario nella dichiarazione doganale.

All'atto dell'importazione l'IVA è calcolata sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero che l'acquirente E paga all'intermediario D (fattura di D a E). È irrilevante se l'intermediario sia domiciliato all'estero o in territorio svizzero.

3.2.3.3 Operazione a catena interrotta

- Se nell'ambito di un'operazione a catena complessa il penultimo acquirente della catena (D) fa ritirare il bene da un terzo (p.es. spedizioniere o vettore) presso il fornitore A e da lì lo fa consegnare al suo acquirente E sempre dallo stesso terzo, l'operazione a catena termina presso l'acquirente D. Gli intermediari B e C eseguono forniture all'estero che non soggiacciono all'imposta in Svizzera.

Dato che trasporta o spedisce il bene direttamente dal fornitore estero A all'acquirente E, anche l'intermediario D esegue una fornitura all'estero che non soggiace all'imposta in Svizzera. Conduce pertanto all'importazione del bene la fornitura tra l'intermediario D e l'acquirente E. Quest'ultimo va indicato come importatore e destinatario nella dichiarazione doganale.

- Se nell'ambito di un'operazione a catena il bene non è trasportato personalmente dall'ultimo acquirente della catena (E), bensì ad esempio dal secondo acquirente della catena (C) all'acquirente E, oppure spedito da un terzo (p.es. spedizioniere o vettore) per conto del secondo acquirente, l'operazione a catena termina presso l'acquirente C. L'intermediario B esegue una fornitura all'estero che non soggiace all'imposta in Svizzera.

Dato che l'intermediario C trasporta o spedisce il bene direttamente dal fornitore estero A all'acquirente E, l'operazione a catena (da C a E) termina presso l'acquirente E. Gli intermediari C e D eseguono una fornitura all'estero non assoggettata all'imposta in Svizzera. Conduce pertanto all'importazione del bene la fornitura tra l'intermediario D e l'acquirente E. Quest'ultimo va indicato come importatore e destinatario nella dichiarazione doganale.

L'IVA all'importazione è calcolata in entrambi gli esempi sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero che l'acquirente E paga all'intermediario D (fattura di D a E).

3.2.3.4 Ordinamento derogatorio (intermediario = importatore)

Un intermediario può effettuare un conteggio facoltativo con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein per le forniture consegnate al suo acquirente (2^a, 3^a e 4^a fornitura nello schema 3), sempre che sia registrato come contribuente e il fornitore A esegua forniture di beni spediti o trasportati. La procedura semplificata per i beni importati presuppone tuttavia un'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein (cosiddetta "dichiarazione d'adesione").

Le conseguenze indicate alla cifra 3.2.3 (ordinamento derogatorio) per l'intermediario B sono applicabili anche in questo caso.

Nei seguenti casi, gli intermediari B, C e D non possono effettuare un conteggio facoltativo con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein per le loro forniture (2^a, 3^a e 4^a fornitura nello schema 3):

- l'acquirente E prende personalmente in consegna il bene presso il fornitore A o lo fa ritirare da un terzo;
- il fornitore A trasporta o spedisce il bene all'acquirente E (condizione di spedizione dell'intermediario D: non sdoganato, non tassato) e l'acquirente E lo impone personalmente all'importazione o lo fa imporre da un terzo.

In presenza di una di dette fattispecie, conduce all'importazione la fornitura tra l'intermediario D e l'acquirente E.

3.3 Schema per chiarire la fornitura che conduce all'importazione

